

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017, del D.Lgs. 199/2021, del decreto CACER n. 414 del 7 dicembre 2023, nonché del decreto MASE n. 22 del 23 febbraio 2024, è costituita una associazione riconosciuta denominata

"SHARED ENERGY CAMPUS ETS"

di seguito detta "Associazione" o "CER".

Art. 2 - SEDE

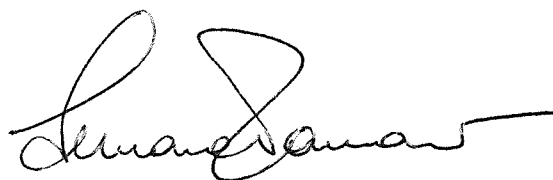
L'Associazione ha sede in Piacenza.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui all'art. 5, co. 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore, con l'obiettivo di svolgere, a vantaggio delle comunità locali del proprio Ambito Territoriale, attività di interesse generale, in particolare nei settori della tutela ambientale, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo delle energie rinnovabili per l'autoconsumo.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) costituzione di una o più configurazioni di autoconsumo collettivo ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- b) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella CER;
- c) gestione dei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici;
- d) monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- e) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione di energia nell'ambito della CER nel perimetro di ciascuna cabina primaria;
- f) accesso a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o unionale per investimenti ed attività connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla transizione energetica;
- g) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- h) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall'art. 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo la disciplina tempo per tempo vigente;
- i) supporto attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;



- j) promozione dell'attività dell'Associazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- k) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;
- l) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Associazione;
- m) promozione di iniziative e accordi con imprese commerciali e produttive o enti pubblici volti all'ottenimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici;
- n) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico e delle linee guida ministeriali.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Associazione, nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

TITOLO SECONDO RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5 – PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o saranno concessi in godimento dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dalle quote associative annuali,
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dalle relative norme di attuazione. Il bilancio, redatto in conformità ai modelli ministeriali vigenti, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine

di legge. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Associazione redige anche il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida ministeriali.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo (C.D.) predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione.

Art. 7 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo: nei limiti consentiti dalla legge, appositi accordi eventualmente stipulati con gli associati possono regolare le attività di produzione, di accumulo e di condivisione di energia da fonti rinnovabili.

TITOLO TERZO I SOCI

Art. 8 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (che per le associazioni è pari a due).

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria; per le imprese a condizione che siano PMI e che la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari:

fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

ordinari: coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota;

onorari: sono gli associati persone fisiche ai quali l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per servizi resi alla Comunità o all'Associazione o che si siano distinti nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.



Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

Inoltre, i soci mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore dell'energia elettrica.

I soci sono obbligati:

- a condividere soltanto l'energia rinnovabile in eccesso, ossia quella che residua dopo il proprio autoconsumo;
- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- morte ed estinzione per gli enti;
- esclusione, anche per morosità.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Per i membri che partecipano alla comunità energetica è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione Comunità Energetica Rinnovabile (CER). In caso di recesso, l'associato recedente è tenuto a corrispondere, in modo equo e proporzionato e salve le inderogabili norme di legge, gli importi previamente concordati a titolo di compartecipazione agli investimenti eseguiti.

Resta inteso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del *"DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR"* approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 10 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti, nonché di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costituzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

TITOLO QUARTO GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

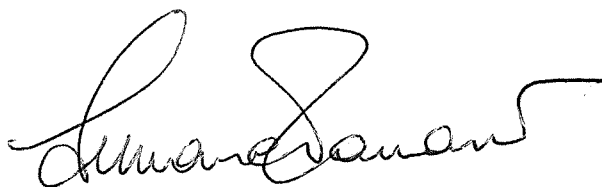
- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese



a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice. Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3), mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 20 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti fra gli associati (fondatori o ordinari) che si candidano. Il Consiglio Direttivo può variare nel numero, da due a cinque, secondo la determinazione assunta dall'Assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Nell'eventualità che il primo dei non eletti rifiuti l'incarico il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea dove eleggere un nuovo membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, salve le materie riservate al Consiglio Direttivo ai sensi di legge.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa.

Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile.

Art. 16 – PRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente, che può essere nominato sempre dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

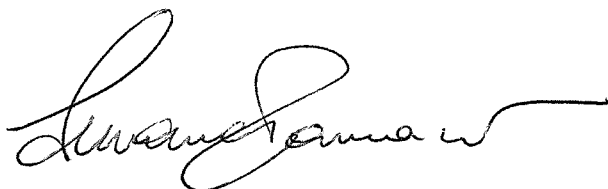
Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Funzione del Segretario è la redazione e la conservazione dei verbali.

Il Consiglio Direttivo può nominare il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa della CER.

Il riparto dell'energia e dei relativi incentivi agli associati avverrà in conformità a quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente ed a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti nella Risoluzione n. 34 del 22 luglio 2024, che ha escluso che l'attribuzione di tali incentivi possa essere considerata distribuzione di utili, trattandosi non di "profitti finanziari", bensì di somme strettamente connesse all'attività di interesse generale di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Tutte le cariche sono gratuite.



TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 18 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 19 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 20 – ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "D" all'atto in data 9 febbraio 2026 n. 1561/1099 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 10 febbraio 2026 al n. 2329).
Como, 12 febbraio 2026

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI